



COMUNE DI MONTANARO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Copia

DETERMINAZIONE

DISPOSTA DAL RESPONSABILE DEL
Settore Finanziario

U.O. Risorse Umane e Commercio

N. 141 del 11/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to (Amatuzzo Alessandra)

UFFICIO SEGRETERIA

REGISTRO GENERALE
delle
DETERMINAZIONI

N. 394

Del 11/10/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022.

Parere tecnico – amministrativo :

Ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, del Decreto legge 10/10/2012 n. 174, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

11/10/2022

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to (Amatuzzo Alessandra)

Parere di regolarità contabile:

Ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147/bis del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e smi., si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IMPEGNO DI SPESA

Anno	Imp / Sub	Intervento	Voce	Capitolo	Articolo	Importo €
------	-----------	------------	------	----------	----------	-----------

11/10/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Amatuzzo Alessandra)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data 17/10/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Bosica Carlo

Settore Finanziario - determinazione n. 141 del 11/10/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'ANNO 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamato il decreto del Sindaco n. 8 in data 11/7/2022 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs.18/08/2000 n. 267, di pertinenza del servizio intestato;

Premesso che:

- con delibera della C.C. n. 42 del 29/09/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il testo del Documento Unico di Programmazione 2022/2024, così come aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 in data 22/12/2021;
- con deliberazione n. 68 del 22/12/2021 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio triennale 2022/2024;
- con deliberazione di G.C. n. 193 del 22/12/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2022/2024 così come integrato con deliberazione n. 70 del 27/05/2022 di approvazione del Piano delle Performance anno 2022;

Premesso altresì che:

- il D.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni di costituire il fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate rientra tra le competenze dirigenziali, fatta salva la competenza della Giunta comunale in ordine agli stanziamenti di natura non obbligatoria e variabile e costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a confronto o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001, condiziona gli incrementi discrezionali al rispetto dei *“limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa”*;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del Comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, il quale prevede espressamente che la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di Posizione Organizzativa, estrapolate dall'importo del fondo predetto, deve complessivamente avvenire nel rispetto del limite di cui al succitato art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo risorse decentrate) sono regolate dall'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 che suddivide tali risorse in:
 - ai commi 1 e 2, risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
 - ai commi 3, 4, 5 e 6 risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e di variabilità” e che pertanto hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono stanziati e aggiunte alla disponibilità del fondo in argomento;

Vista la deliberazione n. 89 del 13/07/2022 con la quale la G.C. ha fornito gli indirizzi al Responsabile Finanziario per la costituzione del Fondo Risorse decentrate per l'anno 2022, autorizzando a tal fine, oltre alle altre quote previste dall'art. 67 del CCNL 21/05/2018, anche la seguente risorsa aggiuntiva variabile:

– Euro 8.252,79 ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali e/o per i premi legati al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa ed individuale da realizzare nel corso dell'anno 2022, come previsto nel PEG/piano della performance, da definirsi in sede di contrattazione decentrata integrativa;

Considerato che, con la medesima deliberazione sopracitata l'Amministrazione ha fornito gli indirizzi e le direttive a cui dovrà attenersi durante la trattativa per il contratto decentrato la Delegazione di Parte Pubblica per la costituzione del fondo relativamente all'anno corrente;

Rilevato che dal 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio), come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014;

Considerato che, con verbale n. 9/2015 in data 19/09/2015, il Revisore dei Conti ha fornito certificazione in merito alla correttezza del calcolo relativo all'ammontare della riduzione "permanente" ex art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 - Legge di Stabilità 2014, in misura pari a € 1.801,27;

Rilevato che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, come previsto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato altresì che per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, il predetto limite corrisponde all'importo del medesimo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

Vista la determinazione n. 85/246 del 06/09/2016, con la quale è stato costituito il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigente per l'anno 2016;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL 21/05/2018, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, del medesimo CCNL, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2021 e che alla data attuale è rispettato il vincolo del pareggio di bilancio per l'anno 2022;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2016, e che gli stanziamenti sul bilancio 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto allegato A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

Precisato quanto segue in merito all'allegato schema di costituzione del fondo per le risorse decentrate (Allegato A) quale atto integrante e sostanziale del presente atto:

➤ PARTE STABILE

- **importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1):**

- tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, comprese le risorse che hanno finanziato le progressioni orizzontali e le quote dell'indennità di comparto a carico del fondo, per **Euro 91.201,48**;

- **altre risorse stabili (art. 67, comma 2):**

- **lett. a):** incremento di € 83,20 per dipendenti in servizio al 31/12/2015 di cui all'art. 67, c. 2 lett. A) è stato quantificato sulla base del numero di dipendenti a tempo indeterminato così come certificato nella

tabella 1 del Conto annuale per l'anno 2015, (tale importo è escluso dal limite art. 23, c. 2 Dlgs 75/2017):

Numero dipendenti in tabella 1 Conto annuale per l'anno 2015, escluso il Segretario comunale	n. 26
Incremento da € 83,20 per n. dipendenti in servizio al 31/12/2015	€ 2.163,20

- **lett. b)** differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – **Euro 1.822,44** (tale importo è escluso dal limite art. 23, c. 2 Dlgs 75/2017):

Incremento per differenziali da rinnovo CCNL, dal 2019	€ 1.822,44
--	------------

- **lett. c)** l'importo della R.I.A. ed assegni ad personam personale di cui all'art. 67, c. 2 lett c) deriva dagli importi annuali delle cessazioni dell'anno 2021 (tale importo è incluso nel limite art. 23, c. 2 Dlgs 75/2017):

Annualizzazioni cessazioni anno 2021	€ 1.392,17
--------------------------------------	------------

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022 - parte stabile - ammonta ad **Euro 96.579,29**;

Rilevato che occorre procedere alla riduzione del predetto ammontare per effetto delle decurtazioni intervenute nel quadriennio 2011/2014, consolidate in applicazione dell'articolo 1, comma 456, della legge 147/2013 nell'importo di **Euro 1.801,27**, rideterminando pertanto la parte stabile del fondo in parola in **Euro 94.778,02**;

➤ **PARTE VARIABILE**

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate – parte variabile – è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dal CCNL 21/05/2018:

- **art. 67, comma 3, lett. d)**: l'importo della R.I.A. ed assegni ad personam personale di cui all'art. 67, c. 3 lett d) deriva dagli importi per le mensilità residue dopo le cessazioni dell'anno 2021 (tale importo è incluso nel limite art. 23, c. 2 Dlgs 75/2017) – **Euro 620,67**;
- **art. 67, comma 3, lett. e)**: eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999 – **Euro 137,90**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della G.C. n. 89 del 13/07/2022, ad oggetto "Fondo risorse decentrate per l'anno 2022. Indirizzi per la costituzione. Direttive per la contrattazione decentrata", di seguito specificati:

- **art. 67, comma 4**: incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - **Euro 8.252,79**;

Considerato che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte **dall'art. 67, comma 3, lett. c)**, di seguito dettagliate:

- incentivi IMU/TARI, art. 1, comma 1091, legge 145/2018: **Euro 3.881,19**;

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2022 - parte variabile – ammonta ad **Euro 12.892,55**;

Stabilito quindi che l'importo complessivo del fondo per le risorse decentrate del personale dipendente dell'anno 2022 è pari ad **Euro 107.670,57**;

Rilevato che:

- in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- il DPCM del 17.03.2020 che, nella parte motivazionale, dispone "*Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*";
- è stata diffusa la circolare interministeriale esplicativa del 13 maggio 2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto "*il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019*" e pertanto il presupposto per l'adeguamento del limite è che si verifichi un incremento della consistenza della dotazione organica rispetto al numero di dipendenti in servizio al 31.12.2018;
- con nota prot. n. 179877 del 01/09/2020 della Ragioneria Generale dello Stato, vengono forniti chiarimenti sia sul limite al trattamento economico accessorio sia sull'idonea procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina.

Dato atto che alla luce della stima effettuata, secondo un'impostazione prudenziale, non si rileva uno scostamento positivo nel numero dei dipendenti in servizio nell'anno 2022 rispetto al numero di dipendenti in servizio alla data di riferimento individuata dalla norma, secondo il calcolo presuntivo illustrato di seguito:

Dipendenti in servizio al 31.12.2018: n. 25

- Incremento dipendenti presunto per il 2022: - 0,83
- Valore Quota Media Procapite (QMP): Euro 5.846,76 (determinato assommando importo Fondo risorse decentrate anno 2018 - quota rilevante limite - per Euro 98.795,88 e budget p.o. anno 2018 per Euro 47.373,00, come da relazione illustrativa e tecnico-finanziaria anno 2018) / n. 25 dipendenti = Euro 5.846,76

Verificato che,

- per effetto di quanto su descritto, il limite ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento pertanto l'importo del limite anno 2016 di Euro 148.237,88 (composto da quota rilevante limite - Euro 100.864,88 e budget p.o. - Euro 47.373,00), rimane determinato nel suo importo originario.
- per il rispetto del predetto vincolo, a carico del fondo per l'anno 2022, non sono previste riduzioni in quanto non viene superato il tetto dell'anno 2016, come riepilogato nel prospetto Allegato B, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;

Ricordato che l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il verbale n. 46 del 07/10/2022 con il quale il Revisore dei Conti ha espresso parere in ordine alla compatibilità dei costi della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa anno 2022, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge (Allegato C);

Dato atto inoltre che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2019/2021;

Visti i vigenti CCNL per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali;

Visto il bilancio per l'esercizio in corso;

D E T E R M I N A

1. di costituire il fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente, ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, da destinare nell'anno 2022 agli utilizzi previsti di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, nell'importo di Euro 107.670,57, di cui:

TOTALE PARTE STABILE	€ 94.778,02
TOTALE PARTE VARIABILE	€ 12.892,55
TOTALE COSTITUZIONE FONDO AL NETTO DELLE RIDUZIONI	€ 107.670,57

così come risulta dall'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione (Allegato A), permanentemente decurtato di una quota pari a Euro 1.801,27, come previsto dall'art. 1, comma 456, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

2. di dare atto che non viene effettuato alcun adeguamento del fondo ai sensi dell'art. 33 comma 2, del D.L. 34/2019 e del conseguente DPCM del 17/03/2020;
3. di dare atto che, come evidenziato nel prospetto di cui all'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario e fondo per il trattamento accessorio del Segretario Comunale), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016 non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno;
4. di dare atto pertanto che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2022 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, ammontano a Euro 107.670,57, come risulta dall'allegato prospetto Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
5. di dare atto che l'allegata costituzione del fondo per l'anno 2022, rispetta le prescrizioni contenute nell'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D.lgs n. 165/2001 2 s.m.i. e nell'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018;
6. di sottrarre, in via previsionale, dalle risorse contrattabili i compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, progressioni economiche orizzontali storiche, re-inquadramento art. 7 comma 7 CCNL 31/03/1999 – Oneri su L.R. 41/96 – art. 16) che, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sono erogati in corso d'anno per un importo pari a:
- Euro 38.847,78 per Progressioni orizzontali storiche
 - Euro 11.622,75 per Indennità di comparto;
7. di rilevare che sono rese inoltre disponibili, ai sensi dell'art. 68 comma 1 penultimo periodo del CCNL 21/05/2018, disponibili le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente pari ad Euro 2.957,06;
8. di rilevare pertanto che risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa Euro 60.305,85;
9. di dare atto che i risparmi a consuntivo derivanti dal fondo per il lavoro straordinario anno 2021, ai sensi dell'art.67 comma 3 lettera e) del CCNL 21/5/2018 sono quantificati per l'anno 2022 per un importo pari ad € 137,90;
4. di dare atto altresì che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio triennale 2022/2024 competenza anno 2022 per il pagamento delle retribuzioni e del trattamento accessorio del personale, tenendo conto dei principi contabili previsti dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e nel rispetto delle vigenti norme in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 562, L. 296/2006 e s.m.i.);

5. di prendere atto che in data 07/10/2022 con verbale n. 46 il Revisore dei Conti ha espresso parere in ordine alla compatibilità dei costi della costituzione del fondo, per la contrattazione integrativa anno 2022, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione di norme di legge (Allegato C);
6. Di dare atto che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2022 e i relativi oneri riflessi trovano disponibilità nei seguenti capitoli del Bilancio 2022/2024 gestione competenza 2022:
 - Cap. 780.6.1 "*fondo miglioramento servizi*" (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 101);
 - Cap. 780.6.2 "*oneri fondo miglioramento servizi*" (Miss. 1 Progr. 11 Tit. 1 Macroaggr. 101);
 - Cap. 840.4.1 "*irap su fondo miglioramento servizi*" (Miss. 1 Progr. 2 Tit. 1 Macroaggr. 102);
7. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
8. di dare atto che è attualmente in vigore il CCDI normativo triennale 2021/2023;
9. di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza, alle RSU ed alla delegazione di parte datoriale di questo Ente, dando atto che trattasi di provvedimento comunque non soggetto a contrattazione;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.lgs 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Responsabile del Settore Finanziario

F.to (Amatuzzo Alessandra)

COMUNE DI MONTANARO

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale

Li17/10/2022

Il Funzionario Incaricato

Contro il presente provvedimento è possibile, per chiunque ne abbia interesse, proporre ricorso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.